

I RETTORI

VISTO il vigente Statuto della Scuola Sant'Anna (di seguito Scuola), emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (di seguito IUSS) di Pavia, emanato con D.R. n.15 del 9 marzo 2015e ss.mm.ii;

VISTO l'Art. 1 – commi da 56 a 65, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, in particolare il comma 62 che prevede che “Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi”.

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento agli artt. da 1 a 13;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”

VISTA la legge 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'articolo 6 “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione dell'11 settembre 2013, la cui impostazione è stata confermata dall'ultimo PNA del 3 agosto 2016, che prevede che “Gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione per finalità di prevenzione dell'illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura, l'esercizio della vigilanza, debbono essere valorizzati, coordinati e sistematizzati rispetto alle nuove misure previste dalla legge, dal presente P.N.A. o dai P.T.P.C.”;

VISTE la delibera n. 214 del 24 novembre 2017 del Consiglio di Amministrazione congiunto, la delibera n. 224 del 5 dicembre del Senato accademico della Scuola Sant'Anna e la delibera del 15 dicembre 2017 del Senato accademico della Scuola Universitaria Superiore (IUSS) di Pavia con le quali è stata deliberata l'istituzione di un Servizio Ispettivo congiunto Scuola Sant'Anna/Scuola Universitaria Superiore (IUSS) di Pavia, con delega ai Rettori di entrambi gli enti, con Provvedimento congiunto, a garantire l'operatività del servizio nei limiti della delibera stessa

DECRETANO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Decreto disciplina le funzioni ispettive e le attività di verifica previste dalla legge n. 662/96 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'attività di verifica interessa tutte le categorie di personale dipendente in servizio presso la Scuola Sant'Anna di Pisa e la Scuola Universitaria Superiore (IUSS) di Pavia, il personale docente, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i tecnologi ed i collaboratori linguistici.

Articolo 2

Oggetto dell'attività di verifica

1 La verifica consiste nell'accertare, per il personale interessato:

- a) l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'Amministrazione, nei casi in cui la ridetta autorizzazione costituisce presupposto per il legittimo espletamento di attività extraistituzionale;
- b) l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi di Scuola Sant'Anna e IUSS, nonché con le norme generali vigenti in materia di incompatibilità, inconferibilità e cumulo di impieghi o incarichi, prescritte in particolare dal D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i., dal D.Lgs n. 39 del 2013, oltre che, per il personale docente, dalla legge n. 240 del 2010 e dalla normativa ivi richiamata;
- c) l'eventuale iscrizione in Albi Professionali, se non consentita.

2 L'attività di verifica è compiuta sulla base di un controllo a campione, da effettuarsi nelle modalità descritte nell'art. 4.

Inoltre, ciascuna Amministrazione si riserva di effettuare le dovute verifiche nei confronti di singoli soggetti, a seguito di segnalazione circostanziata e sottoscritta da parte di persone fisiche, anche non dipendenti, persone giuridiche, amministrazioni pubbliche, nonché su richiesta del Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Articolo 3

Servizio ispettivo: nomina, composizione e durata

1. Le funzioni ispettive di cui al presente Decreto sono svolte da un Servizio Ispettivo congiunto Scuola Sant'Anna/Scuola Universitaria Superiore (IUSS) di Pavia, composto da tre membri effettivi e due supplenti, in carica per tre anni, individuati all'interno dell'organico delle due Scuole:

- due effettivi ed un supplente designati dal Rettore della Scuola Sant'Anna, su proposta del Direttore Generale;
- uno effettivo ed un supplente designati dal Rettore IUSS, su proposta del Direttore Generale.

2. Il Servizio di cui al comma precedente è nominato con Decreto Rettorale congiunto e dura in carica per tre anni decorrenti dalla data della nomina; il mandato dei suoi componenti non è rinnovabile. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini (cd. Parità di genere), almeno un terzo dei membri effettivi deve essere di sesso femminile.

3. Per tutta la durata del mandato, la carica dei membri elettivi del Servizio ispettivo è incompatibile con qualsiasi altro incarico istituzionale negli organi di governo o con incarico di delegato del Rettore.

3. il Servizio designa al suo interno il Presidente ed il Segretario.

4. Ai membri del Servizio non è attribuito alcun compenso.

5. I Responsabili della prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012, di entrambi gli enti, hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Servizio Ispettivo e di essere costantemente informati sulle attività del Servizio.

6. L'Ufficio Amministrativo di supporto alle attività del Servizio Ispettivo è, per la Scuola Sant'Anna, l'U.O Personale- Area Persone e Organizzazione- della Scuola Superiore Sant'Anna, per lo IUSS il Settore Amministrazione e Finanza.

Articolo 4

Procedura di verifica a campione

1. Il procedimento di verifica e l'estrazione dei nominativi del campione di dipendenti sono effettuati con cadenza annuale, di norma entro il mese di febbraio successivo all'anno solare di riferimento.

2. Il campione del personale interessato dalla verifica annuale è determinato mediante l'estrazione a sorte di un numero di nominativi compreso fra il 2% e il 5% per ogni categoria professionale dei dipendenti di ciascun ente in servizio alla data dell'estrazione, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Tali procedure, opportunamente verbalizzate, debbono avvenire alla presenza, per ciascun ente, del Direttore Generale o di un suo delegato, di un rappresentante del personale docente e ricercatore e del rappresentante del personale tecnico amministrativo in Senato

Articolo 5

Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti

1. l'Ufficio di supporto al Servizio competente, successivamente alla conclusione della procedura per la determinazione del campione o a seguito di segnalazione, rende noto ai dipendenti interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento di verifica, mediante apposita comunicazione formale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nominativo del responsabile del procedimento individuato con provvedimento del Direttore generale.
2. I dipendenti interessati dalla verifica, dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, al Servizio Ispettivo, la seguente documentazione:
 - a) copia della documentazione fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione della medesima), limitatamente alle sezioni riportanti emolumenti da lavoro dipendente, autonomo o derivante da attività libero-professionale occasionale, con allegati, in copia, i documenti (notule, fatture o CUD) attestanti la percezione degli eventuali compensi in essi descritti ad esclusione del CUD rilasciato dall'Ateneo;
 - b) dichiarazione relativa alle attività che hanno prodotto i redditi riportati nelle predette sezioni, formulata in base al modello predisposto dal responsabile del procedimento e reso disponibile anche sulla pagina web dedicata al Servizio Ispettivo.
3. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, delle richieste del Servizio Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio. Il Servizio procede d'ufficio alle verifiche e agli accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, e invia segnalazione del nominativo interessato al Rettore e agli organi competenti a livello disciplinare.

Art. 6

Conclusione del procedimento

1. Il termine del procedimento di verifica è fissato in novanta giorni decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Il Servizio, nel caso in cui riscontri la piena regolarità della posizione dell'interessato, procede con apposito atto alla chiusura del procedimento, dandone immediata comunicazione al medesimo. Qualora, invece, riscontri violazioni agli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, ne dà tempestiva comunicazione all'interessato, affinché provveda a sanare la situazione di irregolarità entro il termine di 15 giorni.
3. Restano comunque ferme:
 - le eventuali responsabilità, nel caso in cui emergano profili di violazione di carattere disciplinare; in questo caso il Servizio invia gli atti agli organi competenti per gli adempimenti necessari a dare avvio al corrispondente procedimento

- gli obblighi per la Scuola, di procedere al recupero di eventuali compensi indebitamenti percepiti per attività extraistituzionali, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001

Articolo 7

Norme finali

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Servizio trasmette al Rettore e al Direttore generale di entrambi gli enti una relazione sintetica nella quale sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento.
2. Il presente provvedimento è emanato con Decreto Rettorale congiunto ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo ufficiale di ciascun Ateneo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si rinvia alle disposizioni legislative in materia.

Il Rettore

Scuola Superiore Sant'Anna

Prof. Pierdomenico Perata

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 22 del D.lgs. n.82/2005)

Il Rettore

Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

Prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 22 del D.lgs. n.82/2005)